

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 126 (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Atto n. 126.

(*Seguito esame e conclusione*)

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere, sul provvedimento in esame, assegnato anche alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, per i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, è fissato a venerdì 22 marzo prossimo.

Invita, quindi i relatori, onorevoli Rosciani e Schifone, a formulare una proposta di parere.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia il voto favorevole a nome del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere elaborata dai relatori che ringrazia per aver voluto accogliere anche alcune delle osservazioni avanzate dal proprio gruppo.

Al riguardo sottolinea l'importanza che il Governo, anche in un successivo provvedimento, garantisca lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie al fine di poter assicurare l'effettiva attuazione delle disposizioni relative alle assunzioni del personale docente e del personale amministrativo e tecnico che rappresentano la parte caratterizzante del nuovo modello di reclutamento per le AFAM.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto Governo n. 126.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

premessi che:

l'obiettivo di questo schema di decreto del Presidente della Repubblica è riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143;

lo schema riproduce in larga parte il testo dello schema di regolamento elaborato nel corso della precedente legislatura e presenta alcuni profili di novità volte ad adeguare l'articolato al mutato quadro legislativo, in seguito alla revisione dell'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l'abilitazione artistica nazionale e per recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 1925/2022, reso in data 8 novembre 2022 sul precedente schema;

lo schema in esame si pone lo scopo di sviluppare un modello di reclutamento per le istituzioni AFAM che contenga alcuni elementi in comune con il modello di

reclutamento universitario, data la comune appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur mantenendo alcune specificità legate al mondo artistico e musicale, come peraltro già indicato dalle Commissioni Cultura di Camera e Senato nei pareri espressi in relazione al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019;

evidenziato che:

i principali elementi di innovazione che caratterizzano lo schema di decreto in esame riguardano in particolare:

l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale, quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti;

l'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, del profilo professionale del ricercatore;

la previsione di un ciclo di reclutamento dalla durata corrispondente a quella dell'offerta formativa, tale da non ingenerare ritardi cronici;

la riforma della mobilità del personale, in modo da renderla compatibile con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM;

l'istituzione delle cattedre a tempo definito;

la previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento;

rilevato con favore che:

nella disciplina delle procedure di reclutamento, si consente alle istituzioni AFAM di collaborare tra loro tramite la

stipula di specifiche convenzioni, nonché di regolare in autonomia, mediante l'adozione di propri regolamenti, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attenendosi al principio dell'espletamento di selezioni pubbliche per titoli ed esami;

anche ai fini del reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, si consente alle istituzioni medesime di effettuare in modo congiunto le procedure comparative;

preso atto che, all'articolo 2, comma 9, si stabilisce che per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale « non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate »;

preso atto della richiesta, avanzata nel corso della richiamata procedura informativa, di riconoscere un rimborso spesa per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale per l'attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale;

preso atto che con riferimento al medesimo Portale si riscontra un refuso (consistente in una duplice preposizione) nella formulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera c);

preso altresì atto dell'articolo 13, relativo al conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario da parte dell'istituzione, con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio accademico nei confronti dei docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni che abbiano svolto, rispettivamente, almeno 20 anni di servizio o almeno 15 anni di servizio;

ritenuto al riguardo opportuno ridurre il periodo di servizio necessario per il conferimento dei titoli appena menzionati, tenuto conto che in molti casi le immissioni in ruolo avvengono dopo una fase lavorativa, anche piuttosto lunga, di pre-ruolo;

ritenuto altresì opportuno specificare all'articolo 14, comma 7, se siano o meno applicabili le condizioni poste – al fine della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni – dall'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto che tali commi richiedono, tra l'altro, una particolare e comprovata specializzazione dei lavoratori autonomi incaricati ed escludono il ricorso ai contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

preso altresì atto che l'articolo 16 dispone che il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia cessi dal servizio o si trasferisca in altra sede; ritenuto invece importante che il ruolo di bibliotecario sia espletato, per quanto possibile, dal docente di bibliografia e biblioteconomia musicale;

ritenuto, altresì, opportuno:

un approfondimento con riguardo al comma 5 dell'articolo 17, al fine di valutare la congruità del richiamo dell'articolo 8, in quanto le norme sul reclutamento dei ricercatori sono poste – oltre che dal richiamato articolo 6 – dall'articolo 9 (mentre l'articolo 8 concerne il reclutamento dei docenti);

al comma 10 dello stesso articolo 17 specificare, sotto il profilo redazionale, al primo periodo, a quale lettera del precedente articolo 3, comma 2, si faccia riferimento;

considerato che successivamente all'approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto in esame (avvenuta il 16 novembre 2023), è stato stipulato (il 18 gennaio scorso) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca, che incide anche su aspetti contenuti nel provvedimento in esame, con particolare riferimento alla disciplina economica e giuridica

del ricercatore AFAM e al trattamento economico del personale docente delle medesime istituzioni, riportato nelle tabelle ad esso allegate;

considerato, inoltre, che lo stesso C.C.N.L. ha introdotto un nuovo ordinamento professionale per il personale tecnico-amministrativo, vale a dire il profilo « EQ », prevedendo, altresì, un regime economico transitorio per gli attuali direttori amministrativi che vi transitano;

considerato che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai avviato, unitamente alla programmazione dell'attività didattica per l'anno accademico 2024/2025;

considerata la competenza dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), in relazione alla nuova disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, recata dall'articolo 2;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 2, al fine di prevedere il parere dell'ANVUR nel procedimento di adozione del decreto ministeriale di disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, nonché di prevedere che il parere della Conferenza dei direttori di cui al comma 7 sia sostituito dal parere del CNAM;

b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 9, al fine di consentire ai componenti della commissione nazionale di poter richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori di tale commissione;

c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 13, al fine di ridurre il periodo minimo di anni richiesto per il conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario;

d) valuti il Governo l'opportunità di integrare i contenuti dell'articolo 16 al fine di chiarire che, in considerazione del fatto che le Biblioteche dei Conservatori sono strutture didattiche di supporto alla docenza, è opportuno privilegiare sempre l'assunzione di docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale nel ruolo di direttore di tali biblioteche nonché ad esplicitare che, nel caso in cui il docente di bibliografia e biblioteconomia musicale si trasferisca in altra sede, a quest'ultimo spetti l'incarico di bibliotecario nella sede di destinazione, se vacante, prima di assegnarlo ad un direttore amministrativo;

e) valuti il Governo l'opportunità, sempre con riferimento all'articolo 16, di prevedere espressamente che al comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca ivi previsto partecipino, se presenti, i docenti inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo conseguentemente alla disciplina recata dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca, espungendo la parte relativa alla disciplina economica e giuridica prevista in via transitoria per il ricercatore AFAM, aggiornando le tabelle allegate relative al trattamento economico del personale docente, nonché modificando, conseguentemente, le diciture dei profili delle tabelle relative al personale tecnico-amministrativo, al fine di includere il nuovo profilo professionale « EQ »;

g) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, commi 8 e 10, al fine di allineare le tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina a quanto previsto dalla stessa in tema di reclutamento e trasferimenti del personale, in modo da assicurarne, da un lato, l'applicazione delle cattedre a tempo definito sin dal primo anno accademico utile – ossia l'anno accademico 2024/2025 – e, dall'altro, la de-

correnza piena della restante disciplina a partire dall'anno successivo;

h) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 22, in materia di incompatibilità dei docenti, eliminando le parole « dietro corrispettivo », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

i) valuti il Governo l'opportunità di incrementare le facoltà assunzionali del personale docente e del personale tecnico-amministrativo, in modo da consentire alle istituzioni di coprire i posti vacanti con personale a tempo indeterminato, riducendo progressivamente la quota di posti assegnata con contratti a tempo determinato.